

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 52

Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici.

(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017)

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di incrementare e destagionalizzare il turismo nell'ambito del territorio della regione Calabria e di promuovere, in ambito nazionale ed internazionale, la diffusione dell'attività sportiva del golf, programmando, con apposito Piano territoriale di coordinamento generale regionale (PTCR) sullo sviluppo di nuovi impianti di golf, giusta integrazione del Piano strategico regionale del turismo, ed in coerenza con le disposizioni normative del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), la realizzazione di un sistema regionale di impianti golfistici, nel rispetto del riparto di competenze fra Stato e Regioni, di cui all'articolo 117 della [Costituzione](#).
2. Gli enti locali, singoli o consorziati tra loro, anche su eventuale proposta per lo sviluppo da parte di accertate società di settore (alberghiero e golf) possono proporre alla Regione una rete o un circuito golfistico dotato anche di offerta ricettiva per i turisti sportivi.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 34 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 15 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria), la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento. La Regione, altresì, attua specifiche agevolazioni prevedendo strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, nonché adotta incentivi premiali sulle fattibilità urbanistiche ed edilizie nei territori comunali interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla [l.r. 19/2002](#).
4. I progetti dei nuovi campi da golf devono:
 - a) essere compatibili con la tutela dei luoghi, senza impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati;
 - b) valorizzare l'ambiente naturale preesistente e incrementare il rapporto tra superficie complessiva e superficie da gioco;
 - c) armonizzare gli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile e prevedere ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di intervento umano;
 - d) ottenere il livello massimo di risparmio idrico ed energetico.

Art. 2

(Requisiti delle iniziative)

1. Gli impianti da golf, da contemplare a livello programmatico, prevedono ciascuno un numero minimo di 18 buche, su un'area di almeno 700.000 metri quadrati; essi sono costruiti secondo le specifiche tecniche e con i criteri per l'omologazione fissati dalla Federazione italiana golf (FIG), conformemente alle norme di tutela ambientale, paesaggistica, igienico sanitarie e per il superamento delle barriere architettoniche, alle norme tecniche per le costruzioni, anche con l'impiego di tecnologie per il risparmio energetico, nonché alle norme in materia di impiantistica sportiva stabilite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'European golf association (EGA) e dall'International golf federation (IGF).
2. Gli impianti di cui al comma 1 si insediano nel pieno rispetto del contesto ambientale e culturale, integrato con infrastrutture di servizi compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici, secondo le disposizioni normative del QTRP.

3. Al fine del rispetto e della salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali, la progettazione dei singoli campi da golf è distinta in "impianto a verde" ed "impianto complementare" (volumetrie per servizi e/o ricettività turistica).
4. La superficie dell'impianto può prevedere strutture specifiche per un'adeguata ricettività turistico alberghiera, residenziale, club house, volumi di servizi accessori e parcheggio, da approvare, se non previste, in variante agli strumenti urbanistici comunali nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 3, e secondo la procedura meglio esplicitata all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4.
5. Sono previste realizzazioni, con oneri a totale carico degli investitori privati, di nuovi campi, l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, perseguendo la migliore integrazione con le caratteristiche naturalistiche e morfologiche dei siti in cui si insediano ed evitando impatti significativi sull'ambiente.
6. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge:
 - a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;
 - b) società e consorzi a capitale misto o interamente privato;
 - c) associazioni sportive regolarmente iscritte alla FIG;
 - d) società di capitali.

Art. 3

(Agevolazioni e premialità)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, favoriscono le iniziative volte alla realizzazione di impianti golfistici e, in caso di accertata carenza di strutture ricettive preesistenti nel territorio del circuito golfistico, sentite la Regione e la Provincia, l'integrazione di strutture di ricezione residenziale e turistico-sportive direttamente connesse con gli impianti.
2. I progetti degli impianti golfistici e di quelli integrati da strutture ricettive e di servizio turistico-sportivo sono approvati nel rispetto della normativa ambientale, paesaggistica, idrogeologica e sanitaria e del riparto di competenze fra Stato e Regioni, secondo le procedure di cui all'articolo 4.
3. Nel caso di preesistenze di edifici e ruderi nelle aree degli impianti di cui all'articolo 2 - purché non a valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere dichiarati beni culturali - quale premialità, al fine di incentivarne il recupero ed il loro riuso, le relative volumetrie da utilizzare non sono computabili nel novero della cubatura complessiva.
4. La realizzazione delle strutture ricettive di cui al comma 1, connesse e vincolate agli impianti golfistici, sono dimensionate proporzionalmente alla capacità ricettiva dei relativi campi da golf e, in ogni caso, con un indice di fabbricabilità territoriale premiale massimo di mc/mq 0,03 anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, e con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Procedura e semplificazione)

1. Al fine di acquisire tutte le intese, i pareri, i permessi, i nulla osta ed assensi comunque denominati, necessari per l'approvazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 3, i progetti dei campi da golf e delle eventuali strutture ricettive e di servizio turistico-sportivo, corredati da apposito atto di convenzione che disciplina gli impegni assunti dalle amministrazioni locali e dagli investitori privati di cui all'articolo 5, sono sottoposti a conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), all'articolo 11 della [legge regionale 4 settembre 2001, n. 19](#) (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) e all'articolo 14 della [l.r. 19/2002](#).

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la realizzazione dei campi da golf e delle strutture di ricettività turistico-sportiva e residenziale ad essi connesse è posta a totale carico degli investitori privati.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.